



CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di aprile in Mogliano Veneto, nell'apposita Sala, convocato con avvisi scritti per le ore 19:15, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione, avendone dato avviso scritto al Prefetto ed al pubblico a mezzo manifesto, il Consiglio Comunale.

Nr	Cognome Nome	Pres.	Ass.	Nr	Cognome Nome	Pres.	Ass.
1	BORTOLATO DAVIDE - SINDACO	X		10	ZANE NICO		X
2	MORÈ FRANCESCA	X		11	SIMIONATO CRISTINA	X	
3	MICHIELAN MARTINO	X		12	MINELLO FERDINANDO	X	
4	EULA TIZIANA	X		13	PRETE RENZO	X	
5	ZANARDO ROBERTO	X		14	BAÙ TIZIANA	X	
6	BISON EDOARDO	X		15	ALBANESE ROBERTA		X
7	CERELLO ENRICO	X		16	CESCHIN DANIELE		X
8	SPONCHIADO LINO	X		17	NILANDI GIACOMO	X	
9	SEVERONI FEDERICO	X			T O T A L E	14	3

Assiste alla seduta la dott.ssa Chiara Mazzocco – Segretario Generale del Comune.

Assume la presidenza il sig. Lino Sponchiado - nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE

Accertata la legalità del numero dei presenti agli effetti della validità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nomina quali scrutatori i Consiglieri Eula Tiziana, Simionato Cristina e Baù Tiziana.

PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

«APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).»

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Punto n. 5 all'ordine del giorno: Approvazione modifiche al Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Illustra il punto la dottoressa Corbanese, prego.

DOTTORESSA CORBANESE

Qui apportiamo delle modifiche di natura meramente procedimentale, vale a dire recepiamo, su indicazione anche del Consiglio di Bacino, tutte le indicazioni che ARERA, l'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente ha predisposto. È necessario appunto che lo facciano tutti i Comuni del Bacino in questo caso, a cui appartiene anche il Comune di Mogliano, recependo anche delle indicazioni perché si è lavorato in combinato disposto con i suggerimenti del gestore VERITAS. Quindi, come esponevo in Commissione, sono esclusivamente modifiche di carattere proprio di procedura, cioè come presentare le richieste, come... vengono fatte delle precisazioni che ARERA richiede e in particolare rilevo che tutto questo lavoro, svolto appunto come dicevo tra il Consiglio di Bacino e il gestore, è soprattutto per le cosiddette utenze non domestiche, per regolamentare su tutti i Comuni che effettuino, diciamo, il discorso relativo all'obbligo di confluire i rifiuti o di uscire dal gestore che effettua il servizio nelle stesse identiche modalità. L'abbiamo anche adeguato e abbiamo visto che è molto in linea con il nostro regolamento, che abbiamo approvato lo scorso anno, sulle entrate in generale, quindi direi che è un mero regolamento di recepimento di norme a livello nazionale. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie dottoressa. È aperta la discussione. Non vedo richieste di interventi da parte dei Consiglieri e quindi metto ai voti il punto cinque all'ordine del giorno relativo alla modifica del Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti.

Favorevoli? 13 favorevoli. È uscito il Consigliere Minello.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Procediamo alla votazione per l'immediata esecutività.

Favorevoli: 13.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Il Consiglio Comunale approva all'unanimità il punto 5 all'ordine del giorno e la sua immediata esecutività.

OGGETTO: Approvazione modifiche al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 in data 28 dicembre 2017 e successive modificazioni;

Considerato che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

“b) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;

d) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati”;

Premessi i seguenti atti regolatori approvati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ai sensi dell'art. 1 comma 525 della L. 205/2017:

- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (TITR)”;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)” con la quale vengono introdotti dal 1° gennaio 2023 nuovi standard minimi tecnici e contrattuali a carico di Comuni e Società affidatarie dei servizi di gestione dei rifiuti, con l'obiettivo di migliorare il servizio e far convergere le diverse dimensioni territoriali verso standard comuni e omogenei a livello nazionale;

Richiamato l'Aggiornamento del Piano Regionale Veneto di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con DGRV n. 988 del 9 agosto 2022, ed in particolare quanto stabilito dall'allegato A0, art. 24 comma 4 che prevede tra le Competenze dei Consigli di Bacino, a specificazione di quanto già previsto dall'art.3, comma 6, LR 52/2012, l'adozione del regolamento-tipo TARI unico a livello di bacino territoriale, per la successiva approvazione da parte dei comuni, nonché gli indirizzi, i criteri e le politiche unitarie per la determinazione delle tariffe del tributo da parte dei comuni;

Premesso che con Delibera di Assemblea di Bacino n. 4 del 05/04/2023 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per l'adeguamento dei Regolamenti TARIP e TARI” ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 988/2022 (Norme di Piano Regionale) e della Deliberazione Arera 15/2022/R/RIF (TQRif)” trasmessa con nota prot. n. 422 del 05/04/2023 e acquisita al prot. n. 12497 del 06/04/2023, il Consiglio di Bacino ha richiesto il recepimento nei Regolamenti dei singoli Comuni di quanto approvato in delibera;

Dato atto che a seguito della normativa regolatoria ARERA, si sono tenuti degli incontri e dei confronti col Gestore del Servizio Veritas Spa, al fine di addivenire al corretto recepimento della nuova disciplina e di adeguare il Regolamento vigente alle esigenze di gestione fattuale organizzativa del Tributo emerse negli ultimi anni a seguito di adeguamenti normativi e di implementazioni tecnologiche;

Considerato che:

- il TUEL di cui al D.Lgs. 267/2000 all'art. 149, commi 1, 2 e 3 prevede che *“1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale. 2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. 3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”*;

- il d.lgs. 446/1997 che all'art. 52, comma 1, sancisce che *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”*;

Ritenuto opportuno pertanto aggiornare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), - istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 - allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; inserendo le modifiche necessarie a seguito dell'introduzione della deliberazione ARERA n. 15/2022, della delibera di assemblea di Bacino n. 4 del 05/04/2023 e dei confronti col Gestore del Servizio Veritas Spa;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti*

applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 con il quale è stato differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli enti locali;

Dato atto che il suddetto regolamento esplica la propria efficacia dal 1° gennaio 2023, come previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Dato atto altresì che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare l'art. 42, comma 2, lettera f) che attribuisce al Consiglio la competenza in materia di ordinamento dei tributi;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 41 del vigente Regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 41 del vigente Regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità contabile;

Dato atto altresì che all'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno il Consigliere Minello Ferdinando esce dalla sala consiliare e non partecipa al voto. Risultano presenti n. 13 Consiglieri;

Avendo la votazione, espressa nelle forme di legge, dato il seguente esito:

PRESENTI	n. 13
VOTANTI	n. 13
VOTI FAVOREVOLI	n. 13
VOTI CONTRARI	n. --
ASTENUTI	n. --

D E L I B E R A

1. di approvare le modifiche al regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), - istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 - approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 in data 28 dicembre 2017 e successive modificazioni, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e ai fini dell'efficacia del suddetto Regolamento dal 1 gennaio 2023;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ss.;

4 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e separata votazione eseguita in merito dato il seguente esito:

PRESENTI	n. 13
VOTANTI	n. 13
VOTI FAVOREVOLI	n. 13
VOTI CONTRARI	n. --
ASTENUTI	n. --

OGGETTO: Approvazione modifiche al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dirigente **Dott.ssa Rita Corbanese** del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell'Ufficio **Tributi** da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Richiamato il decreto di nomina sindacale di attribuzione delle funzioni dirigenziali in materia;

Esperita l'istruttoria di competenza;

Atteso che:

- ± ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento comunale non ci sono, alla data odierna, in capo al firmatario del presente atto, situazioni di conflitto di interessi che possano incidere sul presente provvedimento;
- ± è altresì rispettata la vigente Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2023-2025 del Comune di Mogliano Veneto, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 30.03.2023;

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 18 aprile 2023

Il Dirigente di Settore

Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

OGGETTO: Approvazione modifiche al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Richiamato il decreto di nomina sindacale di attribuzione delle funzioni dirigenziali in materia;

Esperita l'istruttoria di competenza.

Atteso che:

- ± ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento comunale non ci sono, alla data odierna, in capo al firmatario del presente atto, situazioni di conflitto di interessi che possano incidere sul presente provvedimento;
- ± è altresì rispettata la vigente Sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2023-2025 del Comune di Mogliano Veneto, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 30.03.2023;

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 18 aprile 2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Sponchiado Lino

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

IL SEGRETARIO GENERALE

Mazzocco Dott.ssa Chiara

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SPONCHIADO LINO

CODICE FISCALE: TINIT-SPNLNI55P21L407Q

DATA FIRMA: 19/06/2023 10:17:44

IMPRONTA: 37653236663536393636663435623938313162383266303134633532383439626635663439303834

NOME: Mazzocco Chiara

CODICE FISCALE: TINIT-MZZCHR73M46G224Z

DATA FIRMA: 12/06/2023 12:42:46

IMPRONTA: 32333433363438343233363037343836363035383531663761623736373631613261393933303765

Allegato A) – Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

CATEGORIE TARI UTENZE NON DOMESTICHE	
Classe	Descrizione
1	Musei, biblioteche, associazioni, scuole e locali di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Distributori di carburante, impianti sportivi, campeggi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club

Regolamento in vigore	Regolamento da approvare
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'articolo 1 commi da 639 a 705 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione. 2. La tassa qui disciplinata ha natura tributaria, salvo che non si verifichino le condizioni di cui all'art. 1 comma 668 della legge 147/2013 in ordine alla misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti nel qual caso la tassa avrà natura corrispettiva. 3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.	ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'articolo 1 commi da 639 a 705 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione. 2. La tassa qui disciplinata ha natura tributaria, salvo che non si verifichino le condizioni di cui all'art. 1 comma 668 della legge 147/2013 in ordine alla misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti nel qual caso la tassa avrà natura corrispettiva. 3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
ART. 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale. 2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal "Regolamento comunale del servizio di igiene ambientale, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento. 3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.	ART. 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale. 2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dal "Regolamento comunale del servizio di igiene ambientale, e successive modificazioni, dal "Regolamento per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati di nettezza urbana"; nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento. 3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
ART. 3 - DEFINIZIONI 1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti e di TARI. 2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono inoltre le seguenti definizioni: Conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal Regolamento di gestione del servizio.	ART. 3 - DEFINIZIONI 1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti e di TARI. 2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono inoltre le seguenti definizioni: Conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal Regolamento di gestione del servizio.

Utenza domestica: utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione o a questa pertinenziale. Utenza non domestica: utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica. Locale: struttura stabilmente infissa al suolo chiusa o chiudibile su tre lati verso l'esterno, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie. Area scoperta: superficie comunque utilizzabile a prescindere dal supporto (liquido o solido) di cui l'estensione è composta; rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come, a titolo esemplificativo: tettoie, balconi, terrazze, campeggi, stabilimenti balneari, dancing e cinema all'aperto, parcheggi all'aperto, specchi acquei, parchi divertimento, luna park, parchi acquatici.	Utenza domestica: utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione o a questa pertinenziale. Utenza non domestica: utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica. Locale: struttura stabilmente infissa al suolo chiusa o chiudibile su tre lati verso l'esterno, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie. Area scoperta: superficie comunque utilizzabile a prescindere dal supporto (liquido o solido) di cui l'estensione è composta; rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come, a titolo esemplificativo: tettoie, balconi, terrazze, campeggi, stabilimenti balneari, dancing e cinema all'aperto, parcheggi all'aperto, specchi acquei, parchi divertimento, luna park, parchi acquatici.
ART. 4 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI 1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso; f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non	ART. 4 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI 1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 comma 1 e 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso; f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non

sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. 2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: a) le acque di scarico; b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002; d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.	sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. 2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: a) le acque di scarico; b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002; d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO 1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.	ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO 1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
ART. 6 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 2. Sono escluse dal tributo: a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (ad eccezione delle aree scoperte operative quali, a titolo di esempio, i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i	ART. 6 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 2. Sono escluse dal tributo: a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (ad eccezione delle aree scoperte operative quali, a titolo di esempio, i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i

condomini. 3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, fatta eccezione per il solo servizio di erogazione elettrica quando necessario all'attivazione della pompa di sollevamento dell'acqua e/o al funzionamento del sistema d'allarme, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto previsto all'art. 26.	condomini. 3. La presenza di arredo oppure L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, fatta eccezione per il solo servizio di erogazione elettrica quando necessario all'attivazione della pompa di sollevamento dell'acqua e/o al funzionamento del sistema d'allarme, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto previsto all'art. 26.
ART. 7 - SOGGETTI PASSIVI 1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria e con vincolo di solidarietà tra i componenti della famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici. 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. 3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.	ART. 7 - SOGGETTI PASSIVI 1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria e con vincolo di solidarietà tra i componenti della famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici. 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. 3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto passivo del tributo (intestatario dell'utenza) è il singolo possessore o detentore dei locali o delle aree ad uso esclusivo ma viene, altresì, posta a carico del soggetto che gestisce gli spazi comuni la responsabilità accessoria del pagamento della

	tariffa (sia per i locali comuni che per quelli ad uso esclusivo), nonché l'obbligo di presentazione al Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti della dichiarazione di inizio attività/variazione/cessazione, di cui agli artt. 29 lettera c) e seguenti del presente Regolamento. Il soggetto che gestisce gli spazi comuni riceve gli avvisi di pagamento della TARI e ha, inoltre, l'obbligo di fornire al Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (entro il mese di gennaio di ogni anno) l'elenco dei possessori o detentori (soggetti passivi) degli spazi esclusivi. Gli spazi comuni sono addebitati pro quota (in millesimi) ai possessori esclusivi o per intero al Gestore degli spazi comuni che in questo caso è anche soggetto passivo.
ART. 8 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: a) gli immobili privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete fatta eccezione per il solo servizio di erogazione elettrica quando necessario all'attivazione della pompa di sollevamento dell'acqua e/o al funzionamento del sistema d'allarme. Per le utenze non domestiche le medesime condizioni di non assoggettabilità al tributo devono essere integrate altresì dall'assenza di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile stesso; b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, in senso stretto, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione. Alla richiesta di esclusione è necessario allegare autodichiarazione che riporti gli estremi dei titoli abilitativi edilizi e dichiarazione	ART. 8 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: a) gli immobili privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete fatta eccezione per il solo servizio di erogazione elettrica quando necessario all'attivazione della pompa di sollevamento dell'acqua e/o al funzionamento del sistema d'allarme. Per le utenze non domestiche le medesime condizioni di non assoggettabilità al tributo devono essere integrate altresì dall'assenza di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile stesso; b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, in senso stretto, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione. Alla richiesta di esclusione è necessario allegare autodichiarazione che riporti gli estremi dei titoli abilitativi edilizi e dichiarazione

d'inizio e fine lavori rilasciata dal Direttore lavori o dalla ditta esecutrice. e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. h) i locali adibiti a civile abitazione, privi di mobili e suppellettili, siti in un condominio con servizi condominiali a rete. Alla richiesta di riduzione deve essere allegata dichiarazione dell'Amministratore del condominio attestante il mancato utilizzo di tutti i servizi a rete; i) le superfici di edifici o loro parti, adibite al culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi ad uso abitazione o ad uso diverso dal culto in senso stretto; j) le scuole statali a cui si riferisce il contributo del MIUR ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n° 248/2007 convertito in modificazioni nella L. n° 31/2008. 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Le esclusioni di cui alle lettere a), d) ed h) sono temporanee, e le dichiarazioni utili ai fini dell'esenzione debbono essere rinnovate ogni anno, pena la decadenza dal beneficio. 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.	d'inizio e fine lavori rilasciata dal Direttore lavori o dalla ditta esecutrice. e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. h) i locali adibiti a civile abitazione, privi di mobili e suppellettili, siti in un condominio con servizi condominiali a rete. Alla richiesta di riduzione deve essere allegata dichiarazione dell'Amministratore del condominio attestante il mancato utilizzo di tutti i servizi a rete; i) le superfici di edifici o loro parti, adibite al culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi ad uso abitazione o ad uso diverso dal culto in senso stretto; j) le scuole statali a cui si riferisce il contributo del MIUR ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n° 248/2007 convertito in modificazioni nella L. n° 31/2008. 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Le esclusioni di cui alle lettere a), d) ed h) sono temporanee, e le dichiarazioni utili ai fini dell'esenzione debbono essere rinnovate ogni anno, pena la decadenza dal beneficio. 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
ART. 9 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi	ART. 9 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi

internazionali riguardanti organi di Stati esteri. 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.	internazionali riguardanti organi di Stati esteri. 2.Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.
ART. 10 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO 1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 649 della Legge 147/2013, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. In presenza di attività di produzione industriale, sono di norma soggetti a tariffa i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2. 2. Non sono, in particolare, soggette a TARI le seguenti superfici: a) Superfici adibite all'allevamento di animali. b) Superfici produttive di rifiuti agricoli (per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento) quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici quali stalle, legnaie, fienili e simili depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e materiali agricoli. Sono invece assoggettabili i fabbricati rurali ad uso abitativo, i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo, nonché le superfici adibite a ufficio, esposizione e vendita. Sono soggette a Tari i locali e le aree destinate allo svolgimento delle attività agricole connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione. Sono pertanto soggetti alla tassa rifiuti gli agriturismi, le aree di vendita dei prodotti agricoli, i locali destinati a deposito, manipolazione o trasformazione dei	ART. 10 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO 1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 649 della Legge 147/2013, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. In presenza di attività di produzione industriale, sono di norma soggetti a tariffa i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2. 2. Non sono, in particolare, soggette a TARI le seguenti superfici: a) Superfici adibite all'allevamento di animali. b) Superfici produttive di rifiuti agricoli (per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento) quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici quali stalle, legnaie, fienili e simili depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e materiali agricoli. Sono invece assoggettabili i fabbricati rurali ad uso abitativo, i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo, nonché le superfici adibite a ufficio, esposizione e vendita. Sono soggette a Tari i locali e le aree destinate allo svolgimento delle attività agricole connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione. Sono pertanto soggetti alla tassa rifiuti gli agriturismi, le aree di vendita dei prodotti agricoli, i locali destinati a deposito, manipolazione o trasformazione dei

prodotti agricoli. c) Superfici di insediamenti produttivi ove rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che ne caratterizzano le relative lavorazioni e riscontrabile la formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali ai sensi del precedente comma 1. L'esclusione è estesa ai magazzini destinati al deposito o allo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate al processo produttivo svolto nelle superfici di cui al precedente periodo. Sono, pertanto soggette alla TARI le superfici degli insediamenti produttivi adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, nonché i magazzini e depositi di materie prime e di merci che non sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di delle relative lavorazioni, in quanto destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, oppure destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività. d) Superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Tale tipologia di esclusione, con le medesime limitazioni, è da intendersi estesa alle strutture veterinarie. e) Locali e aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri. 3. Relativamente alle attività in seguito elencate, per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani, di cui all'art. 183 comma 1. Lettera b-ter) punto 2 del D. Lgs. 152/2006, e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici ove le varie tipologie di rifiuti si formano, la superficie imponibile utile al calcolo della quota fissa e variabile è determinata applicando esclusivamente alla superficie dell'utenza interessata dalla produzione promiscua, le seguenti percentuali di abbattimento: <table border="1"> <tr> <td>Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie materie plastiche</td> <td>5%</td> </tr> </table>	Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie materie plastiche	5%	prodotti agricoli. c) Superfici di insediamenti produttivi ove rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che ne caratterizzano le relative lavorazioni e riscontrabile la formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali ai sensi del precedente comma 1. L'esclusione è estesa ai magazzini destinati al deposito o allo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate al processo produttivo svolto nelle superfici di cui al precedente periodo. Sono, pertanto soggette alla TARI le superfici degli insediamenti produttivi adibite a uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, nonché i magazzini e depositi di materie prime e di merci che non sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di delle relative lavorazioni, in quanto destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, oppure destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività. d) Superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Tale tipologia di esclusione, con le medesime limitazioni, è da intendersi estesa alle strutture veterinarie. e) Locali e aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri. 3. Relativamente alle attività in seguito elencate, per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani, di cui all'art. 183 comma 1. Lettera b-ter) punto 2 del D. Lgs. 152/2006, e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici ove le varie tipologie di rifiuti si formano, la superficie imponibile utile al calcolo della quota fissa e variabile è determinata applicando esclusivamente alla superficie dell'utenza interessata dalla produzione promiscua, le seguenti percentuali di abbattimento: <table border="1"> <tr> <td>Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie materie plastiche</td> <td>5%</td> </tr> </table>	Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie materie plastiche	5%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie materie plastiche	5%				
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie materie plastiche	5%				

Laboratori di analisi mediche, ambulatori - studi medici	5%	Laboratori di analisi mediche, ambulatori - studi medici	5%
Laboratori fotografici, eliografie	5%	Laboratori fotografici, eliografie	5%
Gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologici	5%	Gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologici	5%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	5%	Lavanderie a secco, tintorie non industriali	5%
Distributori di carburante, autoriparatori, elettrauto carrozzerie gommisti	5%	Distributori di carburante, autoriparatori, elettrauto carrozzerie gommisti	5%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	5%	Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	5%
Lavorazioni marmo e cemento, ferro e metalli e magazzini edili	5%	Lavorazioni marmo e cemento, ferro e metalli e magazzini edili	5%
Calzaturifici, tomaifici	5%	Calzaturifici, tomaifici	5%
4. Per eventuali attività non sopra considerate qualora sia comprovata la produzione promiscua, si applica la percentuale di abbattimento di superficie di cui sopra, fermo restando che non sono soggette alle suddette esclusioni le superfici della medesima utenza che sono classificate, ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento, in una categoria di attività diversa da quelle elencate nella precedente tabella, non applicandosi, ad esempio alcuna percentuale di abbattimento per le superfici classificate quali uffici, spogliatoi o mense. 5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, l'utente deve indicare nella dichiarazione originaria o di variazione, corredata da planimetria, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione promiscua dei rifiuti, indicandone l'uso, le tipologie e le quantità di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi,) distinti per codice CER. In allegato alla dichiarazione l'utente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. 6. L'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente dei rifiuti speciali prodotti è soggetto a successive verifiche con le modalità previste dall' art. 31 del presente regolamento.		4. Per eventuali attività non sopra considerate qualora sia comprovata la produzione promiscua, si applica la percentuale di abbattimento di superficie di cui sopra, fermo restando che non sono soggette alle suddette esclusioni le superfici della medesima utenza che sono classificate, ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento, in una categoria di attività diversa da quelle elencate nella precedente tabella, non applicandosi, ad esempio alcuna percentuale di abbattimento per le superfici classificate quali uffici, spogliatoi o mense. 5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, l'utente deve indicare nella dichiarazione originaria o di variazione, corredata da planimetria, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione promiscua dei rifiuti, indicandone l'uso, le tipologie e le quantità di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi,) distinti per codice CER. In allegato alla dichiarazione l'utente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. 6. L'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente dei rifiuti speciali prodotti è soggetto a successive verifiche con le modalità previste dall' art. 31 del presente regolamento.	
ART. 11 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI 1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. 2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure		ART. 11 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI 1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50, 2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure	

per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. 4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore. 5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.	per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. 4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore. 5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione. 6. Per i parcheggi si ritiene imponibile l'intera superficie occupata al netto delle sole aree di circolazione e manovra e degli spazi/aiuole (eventuali scale e ascensori costituiscono superficie imponibile).
ART. 12 - COSTO DI GESTIONE 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della Legge 147/2013, la TARI deve garantire il raggiungimento della copertura integrale dei costi di investimento e esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs 13 gennaio 2013, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovando l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 2. I costi del servizio sono determinati sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) predisposto dal Gestore del servizio e dal Comune per le voci di costo di sua diretta competenza. 3. Il PEF è approvato a norma delle leggi vigenti in materia e alle indicazioni metodologiche individuate dall'ARERA.	ART. 12 - COSTO DI GESTIONE 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della Legge 147/2013, la TARI deve garantire il raggiungimento della copertura integrale dei costi di investimento e esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs 13 gennaio 2013, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovando l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 2. I costi del servizio sono determinati sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) predisposto dal Gestore del servizio e dal Comune per le voci di costo di sua diretta competenza. 3. Il PEF è approvato a norma delle leggi vigenti in materia e alle indicazioni metodologiche individuate dall'ARERA. 2. Le tariffe sono determinate, sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF), predisposto dal Gestore del servizio - e dal Comune per le eventuali

	voci di costo di sua diretta competenza - validato dall'Ente Territorialmente Competente (E.T.C. Consiglio di Bacino Venezia Ambiente) ed approvato da ARERA secondo le normative regolatorie vigenti e secondo indirizzi, criteri e politiche unitarie per la determinazione delle entrate tariffarie e relative tariffe adottate dal Consiglio di Bacino.
ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLA TASSA 1. La TARI è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, e sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 2. Le tariffe sono approvate dal Consiglio Comunale entro il termine previsto dalle norme statali di riferimento. 3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. 4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.	ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLA TASSA 1. La TARI è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, e sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 2. Le tariffe sono approvate dal Consiglio Comunale entro il termine previsto dalle norme statali di riferimento. 3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. Il provvedimento di approvazione delle tariffe, se adottato e pubblicato entro i termini e con le modalità previste dalle norme statali applicabili, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione e pubblicazione entro i suddetti termini, si intendono prorogate le tariffe già in vigore. 4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
ART. 14 - ARTICOLAZIONE DELLA TASSA 1. La tassa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. 2. La tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. 3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono	ART. 14 - ARTICOLAZIONE DELLA TASSA 1. La tassa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. 2. La tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. 3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono

determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari al 5% al raggiungimento di una percentuale della raccolta differenziata pari 75%.	determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari al 5% al raggiungimento di una percentuale della raccolta differenziata pari 75%.
ART. 15 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree. 2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. 3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. 4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.	ART. 15 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree. 2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. 3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. 4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE 1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi. 2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero	ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE 1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi. 2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero

degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.	degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
ART. 17 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE 1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf-badanti che dimorano presso la famiglia. 2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. 2. bis Non viene altresì considerata ai fini della determinazione della tariffa la persona assente nel caso di lavoratori che dimorano in altre città per motivi di lavoro per un periodo non inferiore all'anno, e di studenti che dimorano in altra città per motivi di studio, per un periodo non inferiore ai sei mesi, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata (dimostrando che alloggiano altrove con regolare contratto di locazione e che ivi pagano la TARI, rinnovando la richiesta ogni dodici mesi, pena la decadenza dal beneficio ed il reinserimento d'ufficio nel nucleo familiare utile al calcolo del tributo). 3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, nonché per le case sfitte di proprietà di residenti e tenute a disposizione dagli stessi, non ricorrendo i presupposti per l'esclusione di cui all'art. 8, si assume come numero degli occupanti quello, pari al nucleo familiare del conduttore, indicato dall'utente o rilevato dall'ufficio anagrafe per i soli residenti nel Comune di Mogliano, in mancanza, quello di 2 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del	ART. 17 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE 1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf-badanti che dimorano presso la famiglia. 2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. 2. bis Non viene altresì considerata ai fini della determinazione della tariffa la persona assente nel caso di lavoratori che dimorano in altre città per motivi di lavoro per un periodo non inferiore all'anno, e di studenti che dimorano in altra città per motivi di studio, per un periodo non inferiore ai sei mesi, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata (dimostrando che alloggiano altrove con regolare contratto di locazione e che ivi pagano la TARI, rinnovando la richiesta ogni dodici mesi, pena la decadenza dal beneficio ed il reinserimento d'ufficio nel nucleo familiare utile al calcolo del tributo). 3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, nonché per le case sfitte di proprietà di residenti e tenute a disposizione dagli stessi, non ricorrendo i presupposti per l'esclusione di cui all'art. 8, si assume come numero degli occupanti quello, pari al nucleo familiare del conduttore, indicato dall'utente o rilevato dall'ufficio anagrafe per i soli residenti nel Comune di Mogliano, in mancanza, quello di 2 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del

comune di residenza. 4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche, solo se annesse all'abitazione principale (o perché aventi numero civico adiacente o risultanti da documenti catastali quali pertinenziali all'abitazione), negli altri casi vengono considerate utenze non domestiche rientranti nella classe di attività n. 3 di cui all'allegato A. 5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. 6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. 7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.	comune di residenza. 4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche, solo se annesse all'abitazione principale (o perché aventi numero civico adiacente o risultanti da documenti catastali quali pertinenziali all'abitazione), negli altri casi vengono considerate utenze non domestiche rientranti nella classe di attività n. 3 di cui all'allegato A. 5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. 6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. 7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
ART. 18 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.	ART. 18 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
ART. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.	ART. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. 3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa del tributo si fa riferimento all'attività principale quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. 5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. 6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi. 7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non pertinenti ad abitazioni, si considerano "utenze non domestiche".	2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. 3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa del tributo si fa riferimento all'attività principale quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. 5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. 6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi. 7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non pertinenti ad abitazioni, si considerano "utenze non domestiche".
ART. 20 - SCUOLE STATALI 1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. 2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.	ART. 20 - SCUOLE STATALI ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI 1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) (Scuole dell'Infanzia, Primarie, Secondarie di Primo Grado, Secondarie di Secondo Grado, Istituti d'Arte e Conservatori di Musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. 2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
ART. 21 - TRIBUTO GIORNALIERO 1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso	ART. 21 - TRIBUTO GIORNALIERO 1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso

pubblico Per le aree e gli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee (inferiori all'anno), in applicazione dell'art. 1, commi 837 e segg., della L. 160/2019, il relativo canone di occupazione istituito dal Comune con apposito regolamento sostituisce anche il prelievo sui rifiuti di cui al presente articolo. 2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 50%. 3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani. 4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Canone Unico di cui alla legge 160/2019. 5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 e 25bis (uscita dal servizio pubblico e avvio a riciclo), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (interventi per disagio economico); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24. 6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, 7. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali, in considerazione della specificità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato in base a contratto tra il promotore della/e manifestazione/i ed il gestore del servizio.	pubblico Per le aree e gli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee (inferiori all'anno), in applicazione dell'art. 1, commi 837 e segg., della L. 160/2019, il relativo canone di occupazione istituito dal Comune con apposito regolamento sostituisce anche il prelievo sui rifiuti di cui al presente articolo. 2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 50%. 3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani. 4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Canone Unico di cui alla legge 160/2019. 5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 e 25bis (uscita dal servizio pubblico e avvio a riciclo), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (interventi per disagio economico); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24. 6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, 7. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali, in considerazione della specificità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato in base a contratto tra il promotore della/e manifestazione/i ed il gestore del servizio.
ART. 22 - TRIBUTO PROVINCIALE 1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale	ART. 22 - TRIBUTO PROVINCIALE 1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale

deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.	deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
ART. 23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 1. La tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%; b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero e per i quali non risulti applicabile la riduzione di cui alla successiva lettera d): riduzione del 30%; c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%; d) per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto non residente nel territorio dello Stato che sia titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residente in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione di 2/3 (due terzi) della quota fissa e della quota variabile. 2. Le riduzioni di cui al comma precedente non sono tra loro cumulabili e si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. 3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 50% della sola parte variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza. In ogni momento dovrà essere consentito il controllo dell'effettiva pratica del compostaggio, presupposto indispensabile per la riduzione della tariffa. La riduzione è applicata con effetto dal giorno di presentazione della richiesta. Il contribuente è tenuto a comunicare immediatamente il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione. 4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.	ART. 23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 1. La tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%; b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero e per i quali non risulti applicabile la riduzione di cui alla successiva lettera d): riduzione del 30%; c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%; d) per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto non residente nel territorio dello Stato che sia titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residente in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione di 2/3 (due terzi) della quota fissa e della quota variabile. 2. Le riduzioni di cui al comma precedente non sono tra loro cumulabili e si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. 3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 50% della sola parte variabile, in riferimento all'art. 1 comma 658 della L. 147/2013. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza sottoscrizione di apposita convenzione tra utente e Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti su modello adottato dal Comune. In ogni momento dovrà essere consentito il controllo dell'effettiva pratica del compostaggio, presupposto indispensabile per la riduzione della tariffa. La riduzione è applicata con effetto dal giorno di presentazione della richiesta. Il contribuente è tenuto a comunicare immediatamente il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione. 4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della

	relativa dichiarazione.
ART. 23-bis - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE DANNEGGIATE DA CHIUSURE A CAUSA EMERGENZA COVID-19 1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche viene riconosciuta per l'anno 2021 apposita riduzione della TARI a valere sulle risorse specificatamente destinate a detta finalità. 2. La riduzione di cui al comma 2 è destinata alle attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili) ed è pari alla misura percentuale calcolata secondo la modalità definita da apposito bando di accesso alla riduzione TARI, approvato dalla Giunta Comunale, che dovrà considerare l'importo TARI dovuta dalle utenze che hanno presentato l'istanza rispetto alle risorse finanziarie disponibili. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione sono condizionati alla presentazione di apposita dichiarazione da rendere secondo termini e modalità definite dal citato bando. La percentuale massima della riduzione spettante sarà definita dalla Giunta Comunale in relazione all'ammontare delle risorse disponibili.	ART. 23-bis - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE DANNEGGIATE DA CHIUSURE A CAUSA EMERGENZA COVID-19 3. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche viene riconosciuta per l'anno 2021 apposita riduzione della TARI a valere sulle risorse specificatamente destinate a detta finalità. 4. La riduzione di cui al comma 2 è destinata alle attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili) ed è pari alla misura percentuale calcolata secondo la modalità definita da apposito bando di accesso alla riduzione TARI, approvato dalla Giunta Comunale, che dovrà considerare l'importo TARI dovuta dalle utenze che hanno presentato l'istanza rispetto alle risorse finanziarie disponibili. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione sono condizionati alla presentazione di apposita dichiarazione da rendere secondo termini e modalità definite dal citato bando. La percentuale massima della riduzione spettante sarà definita dalla Giunta Comunale in relazione all'ammontare delle risorse disponibili.
ART. 24 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE 1. La tariffa si applica in misura ridotta, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. Tale riduzione si applica anche alle attività agrituristiche di ristorazione, per le quali l'autorizzazione comporti vincoli all'apertura continua dell'attività stessa. 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.	ART. 24 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE 4. La tariffa si applica in misura ridotta, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. Tale riduzione si applica anche alle attività agrituristiche di ristorazione, per le quali l'autorizzazione comporti vincoli all'apertura continua dell'attività stessa. 5. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 6. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.
ART. 25 - RIDUZIONI IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO 1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.	ART. 25 - RIDUZIONI IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO 1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.

2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata, su modulo fornito dal gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER. 3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà, di cui al successivo art. 25 bis del presente regolamento, di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. 4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per almeno 5 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico. 5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta. 6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARI. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente. 7. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero. 8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima	2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di non servirsi del Gestore del servizio pubblico e di ricorrere al mercato deve essere comunicata, su modulo fornito dal Gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. 3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro il termine previsto, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti; è fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti simili prevista dall'art. 1, comma 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013, e disciplinata dall'art. 25 bis del presente Regolamento. 4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per un periodo non inferiore a 2 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico. 5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al Gestore del servizio pubblico entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta. 6. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA, o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, e codice utente; b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente; c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile,
--	--

della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dal gestore stesso che inoltrerà la richiesta anche al Consiglio di bacino e al Comune di riferimento. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.	tipologia di attività svolta; d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica; e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata; f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta). 7. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARI. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente. 8. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero. 9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico devono presentare apposita richiesta al Gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dal Gestore stesso. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal Gestore del servizio pubblico, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.
ART. 25 bis - RIDUZIONI IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO 1. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in	ART. 25 bis RIDUZIONE PER AVVIO A RICICLO RIFIUTI URBANI 1. Le utenze non domestiche che si servono del servizio pubblico, non essendosi avvalse della facoltà di cui all'art. 25 del presente Regolamento,

proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi. 2. Le utenze non domestiche che esercitano tale facoltà hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta. 3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata, considerando le superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 4. Tenuto conto che l'esercizio dell'opzione di cui al presente articolo non si configura come un'uscita dal servizio pubblico e che, pertanto, l'utente non domestico può avvalersi comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 70% della quota variabile. 5. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo. 6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 2 comporta la perdita del diritto alla riduzione.	possono avvalersi dell'articolo 1, comma 649, Legge n. 147/2013 avviando a riciclo i propri rifiuti direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore del servizio pubblico. Per tali utenze la parte variabile della tariffa è ridotta, a consuntivo, proporzionando le quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo alla quantità massima di rifiuti ascrivibile all'utenza sulla base del metodo parametrico utilizzato. La quota di tariffa variabile soggetta a riduzione è quella corrispondente alla percentuale di raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale - sulla base dei dati certificati da ARPAV (%RD Metodo DM 26/05/2016) e relativi al secondo anno precedente a quello di produzione dei rifiuti (a-2). L'operazione di riciclo è definita all'art. 183, comma 1 lettera u), del D.Lgs. 152/2006. 2. Per usufruire della riduzione di cui al presente articolo, le utenze interessate hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo, distinti per codice CER, e produrre al Gestore del servizio pubblico, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la riduzione, l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo o di messa in riserva dei rifiuti stessi. La mancata presentazione della documentazione entro tale termine comporta la decadenza del diritto alla riduzione. 3. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA, o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, e codice utente; b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente; c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta; d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica; e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con
--	--

	riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata; f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta). 4. La riduzione di cui al presente articolo può essere riconosciuta solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti e non conferiti al servizio pubblico siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo ed è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani avviati autonomamente al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, quest'ultima ricavata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività svolta, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Ai fini del calcolo della riduzione saranno considerate esclusivamente le quantità di rifiuti differenziati prodotti dall'utenza. Non rientreranno, pertanto, nel calcolo della riduzione eventuali quantità di rifiuti urbani non differenziati (codice EER 200301) in quanto non riciclabili.
ART. 26 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 2. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.	ART. 26 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 2. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
ART. 27 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO 1. E' prevista la facoltà per il Comune, di istituire un fondo finalizzato all'erogazione di un contributo assistenziale a sostegno del pagamento totale o parziale della tariffa a favore di persone fisiche che versino in condizione di grave disagio economico. 2. I criteri per stabilire le modalità di accesso e di erogazione dei suddetti contributi verranno definiti	ART. 27 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO 1. E' prevista la facoltà per il Comune, di istituire un fondo finalizzato all'erogazione di un contributo assistenziale a sostegno del pagamento totale o parziale della tariffa a favore di persone fisiche che versino in condizione di grave disagio economico. 2. I criteri per stabilire le modalità di accesso e di erogazione dei suddetti contributi verranno definiti

dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento. I contributi verranno erogati dal Servizio Politiche Sociali sulla base dei criteri di cui al comma 1.	dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento. I contributi verranno erogati dal Servizio Politiche Sociali sulla base dei criteri di cui al comma 1.
ART. 28 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI. 1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.	ART. 28 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI. 1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
ART. 29 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE 1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare: a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza; b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione. 2. La dichiarazione deve essere presentata: a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo; b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge; c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni. 3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.	ART. 29 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE 1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare: a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza; b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione. 2. La dichiarazione deve essere presentata: a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo; b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge; c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni. 3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
ART. 30 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 60 °giorno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. 2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. 3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:	ART. 30 - PRESENTAZIONE ED EFFICACIA DELLE DICHIARAZIONI 1. La dichiarazione di inizio occupazione o detenzione di locali o aree scoperte deve essere presentata entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso, della detenzione o dell'occupazione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati da parte del Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti. Contestualmente, ove previsto dagli standard di servizio e salva l'ipotesi di utilizzo di attrezzature della precedente utenza, devono essere ritirate a cura dell'utente le attrezzature utili al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge), come meglio specificato nel "Regolamento di gestione dei rifiuti" e negli standard di servizio 2. Ai fini dell'applicazione della TARI, la

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia; b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza; c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree; d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree; e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere: a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale); b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale); c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree; d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici del gestore dell'accertamento del tributo o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune o il gestore provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati. 6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento. 7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto,	dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi (salvo per quelle fattispecie in cui non sia diversamente specificato nel presente Regolamento), sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione. 3. Le variazioni che comportano un aumento di tariffa, devono essere dichiarate entro 90 giorni solari dal verificarsi dell'evento e producono effetti dal giorno di effettiva variazione. 4. Ferme restando le tempistiche di comunicazione previste all'art. 25 del presente Regolamento nel caso di uscita dal servizio pubblico, le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine stabilito al comma precedente. In caso di presentazione oltre il termine, la dichiarazione ha efficacia dalla data di presentazione. 5. Le variazioni di tariffa sono di regola conteggiate a conguaglio. 6. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare le variazioni del numero di componenti il nucleo familiare del dichiarante; devono invece essere comunicate eventuali convivenze nella medesima utenza di persone registrate in anagrafe con separato stato di famiglia. 7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve essere presentata entro 90 giorni solari dal verificarsi dell'evento e deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. L'utente nella comunicazione di cessazione deve indicare il recapito a cui inviare l'avviso per gli addebiti relativi alla chiusura contabile della propria posizione, nonché fornire i dati catastali aggiornati dell'immobile cessato e il nominativo del soggetto subentrante nel possesso o detenzione dell'immobile. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro tale termine la TARI non è dovuta se il contribuente ha provveduto alla riconsegna delle eventuali attrezzature per il conferimento dei rifiuti di cui al successivo comma 14 e dimostra, con idonea documentazione, di non aver continuato il possesso, la detenzione o l'occupazione dei locali e delle aree (salvo che non sia intervenuta la decadenza nei confronti dell'utilizzatore), oppure se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
--	--

fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.	8. Le dichiarazioni di cui al presente articolo, debitamente sottoscritte dal soggetto passivo TARI, possono essere presentate presso uno degli sportelli del Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, o tramite e-mail (preferibilmente PEC), ovvero, qualora non risulti possibile utilizzare le predette modalità, a mezzo posta o fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio. 9. La denuncia di trasferimento anagrafico dell'utente e del suo nucleo familiare non costituisce comunicazione di cessazione, potendo verificarsi la fattispecie di casa tenuta a disposizione. 10. Nel caso di accertata doppia imposizione sullo stesso immobile, pur in assenza di comunicazione di cessazione, il Gestore può procedere d'ufficio alla chiusura delle posizioni degli utenti per i quali è emerso non sussistere il presupposto impositivo. 11. Alla comunicazione originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree, seppure abbia valenza la superficie imponibile dichiarata dall'utente, deve essere allegata la scheda catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori. 12. Nel caso di decesso del contribuente di utenza domestica residente, l'utenza viene d'ufficio intestata ad uno dei familiari conviventi. Nei casi in cui non sia possibile procedere d'ufficio (utenza domestica non residente, utenza non domestica, utenza domestica residente in cui il deceduto era l'unico occupante), la dichiarazione di cessazione deve essere presentata dagli eredi entro un anno dal decesso. 13. Le dichiarazioni già presentate e gli accertamenti divenuti definitivi ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto. 14. Tutte le attrezzature necessarie al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, con relativi dispositivi di misurazione se installati, chiavette o badge) concesse in comodato d'uso gratuito dal Gestore del servizio pubblico o dal Comune devono essere restituite al Gestore alla cessazione del possesso o detenzione dell'immobile, prima della presentazione della comunicazione di cui al precedente comma 8. Unica eccezione all'obbligo di riconsegna delle attrezzature si ha nei casi di cessazione e
---	---

	attivazione contestuali in cui l'utente, ai fini della restituzione può procedere dichiarando nel modulo di "richiesta attivazione/cessazione utenza" di consegnare gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) al nuovo soggetto che subentra nell'utenza o di continuare ad utilizzarli presso la nuova abitazione/utenza sita comunque all'interno del medesimo territorio comunale.
ART. 31 - POTERI DEL COMUNE 1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. 3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.. 4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.	ART. 31 - POTERI DEL COMUNE 1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. 3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.. 4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
ART. 32 - ACCERTAMENTO 1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune o da altro soggetto da questo incaricato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica. 2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni	ART. 32 - ACCERTAMENTO 1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune o da altro soggetto da questo incaricato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica. 2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni

dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. 3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori ad € 200,00 il contribuente per situazioni particolari di difficoltà economica, può richiedere non oltre il termine di versamento, una rateazione sino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo, decorrenti dalla data stabilita nell'invito al pagamento con rata mensile minima non inferiore ad € 25,00. Le sanzioni dovranno essere versate con le prime rate utili del piano di rateizzazione. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata. 4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.	dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. 3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori ad € 200,00 il contribuente per situazioni particolari di difficoltà economica, può richiedere non oltre il termine di versamento, una rateazione sino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo, decorrenti dalla data stabilita nell'invito al pagamento con rata mensile minima non inferiore ad € 25,00. Le sanzioni dovranno essere versate con le prime rate utili del piano di rateizzazione. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata. 3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
ART. 33 - SANZIONI 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro. 3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.	ART. 33 – SANZIONI 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro. 3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 6. Si applica, per quanto non specificamente

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni; b) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.	disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: c) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni; d) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine. 1. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di nome tributarie di cui al D.Lgs. n. 472 del 18/12/1997 e art. 1 c. 696-699 L. 147/2013 e normativa vigente.
ART. 34 - RISCOSSIONE 1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento e bollettini che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare annuo complessivo in tre rate, scadenti nei mesi di aprile, settembre e dicembre, nel giorno indicato nell'invito di pagamento. 1-bis È facoltà dell'Ente, attraverso apposita Delibera di Giunta Comunale, di stabilire la proroga dei termini ordinari di pagamento in caso di situazioni straordinarie adeguatamente motivate. 1-ter E' possibile usufruire di un'ulteriore rateizzazione rispetto a quanto previsto al comma 1: a) per gli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico; b) per gli ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente; c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni. La richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell'invito di pagamento.	ART. 34 – RISCOSSIONE 1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento e bollettini che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare annuo complessivo in tre rate, scadenti nei mesi di aprile, settembre e dicembre, nel giorno indicato nell'invito di pagamento. Gli avvisi di pagamento relativi alle utenze non domestiche obbligate per legge a dotarsi di un domicilio digitale, vengono trasmessi mediante tale strumento di comunicazione. 2. È facoltà dell'Ente, attraverso apposita Delibera di Giunta Comunale, di stabilire la proroga dei termini ordinari di pagamento in caso di situazioni straordinarie adeguatamente motivate. 3. Il Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate ordinarie di cui al comma 1: a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico; b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri

L'importo della singola rata non potrà comunque essere inferiore a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate: 1) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea; salvo che il superamento della fattispecie prevista dalla lettera c) non sia a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di inviti di pagamento per cause imputabili al Comune; 2) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato. 2. La tassa sui rifiuti per l'anno di riferimento è versata al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. 3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e/o posta certificata, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 32.	definiti dall'Ente territorialmente competente; c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due anni. 4. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00 (cento/00), fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto. 5. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell'avviso di pagamento. 6. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate: a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea; b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato. 7. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 6 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 3, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione degli avvisi di pagamento per cause imputabili al Gestore. 8. È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione). 9. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. 10. La tassa sui rifiuti per l'anno di riferimento è versata al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. 11. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e/o posta certificata, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento,
---	---

	si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 32.																																					
ART. 35 - INTERESSI 1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di tre punti percentuali. 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.	ART. 35 - INTERESSI 1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di tre punti percentuali. 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.																																					
ART. 35 bis - DILAZIONE DI PAGAMENTO PER IMPORTI DOVUTI DA ACCERTAMENTO 1. Il Funzionario Responsabile, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per gli importi dovuti relativi ad avvisi di accertamento, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto anche della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019: a) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari € 100,00 (cento/00); b) l'articolazione delle rate mensili per fasce di debito è la seguente: <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Fasce di debito</th><th>Numero rate mensili</th></tr> <tr> <td>da € 100,00</td><td>a € 500,00</td><td>fino a quattro</td></tr> <tr> <td>da € 500,01</td><td>a € 3.000,00</td><td>da cinque a dodici</td></tr> <tr> <td>da € 3.000,01</td><td>a € 6.000,00</td><td>da tredici a ventiquattro</td></tr> <tr> <td>da € 6.000,01</td><td>a € 20.000,00</td><td>da venticinque a trentasei</td></tr> <tr> <td>da € 20.000,01</td><td></td><td>da trentasette a settantadue</td></tr> </table> c) Il Funzionario Responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera b) e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi. d) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera b). e) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a	Fasce di debito		Numero rate mensili	da € 100,00	a € 500,00	fino a quattro	da € 500,01	a € 3.000,00	da cinque a dodici	da € 3.000,01	a € 6.000,00	da tredici a ventiquattro	da € 6.000,01	a € 20.000,00	da venticinque a trentasei	da € 20.000,01		da trentasette a settantadue	ART. 35 bis - DILAZIONE DI PAGAMENTO PER IMPORTI DOVUTI DA ACCERTAMENTO SU SOLLECITI E AVVISI DI ACCERTAMENTO 1. Il Funzionario Responsabile, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per gli importi dovuti relativi a somme richieste con solleciti di pagamento di cui all'art. 34 e ad avvisi di accertamento, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto anche della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019: a) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari € 100,00 (cento/00); b) l'articolazione delle rate mensili per fasce di debito è la seguente: <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Fasce di debito</th><th>Numero rate mensili</th></tr> <tr> <td>da € 100,00</td><td>a € 500,00</td><td>fino a quattro</td></tr> <tr> <td>da € 500,01</td><td>a € 3.000,00</td><td>da cinque a dodici</td></tr> <tr> <td>da € 3.000,01</td><td>a € 6.000,00</td><td>da tredici a ventiquattro</td></tr> <tr> <td>da € 6.000,01</td><td>a € 20.000,00</td><td>da venticinque a trentasei</td></tr> <tr> <td>da € 20.000,01</td><td></td><td>da trentasette a settantadue</td></tr> </table> c) Il Funzionario Responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera b) e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi. d) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera b). e) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può	Fasce di debito		Numero rate mensili	da € 100,00	a € 500,00	fino a quattro	da € 500,01	a € 3.000,00	da cinque a dodici	da € 3.000,01	a € 6.000,00	da tredici a ventiquattro	da € 6.000,01	a € 20.000,00	da venticinque a trentasei	da € 20.000,01		da trentasette a settantadue	
Fasce di debito		Numero rate mensili																																				
da € 100,00	a € 500,00	fino a quattro																																				
da € 500,01	a € 3.000,00	da cinque a dodici																																				
da € 3.000,01	a € 6.000,00	da tredici a ventiquattro																																				
da € 6.000,01	a € 20.000,00	da venticinque a trentasei																																				
da € 20.000,01		da trentasette a settantadue																																				
Fasce di debito		Numero rate mensili																																				
da € 100,00	a € 500,00	fino a quattro																																				
da € 500,01	a € 3.000,00	da cinque a dodici																																				
da € 3.000,01	a € 6.000,00	da tredici a ventiquattro																																				
da € 6.000,01	a € 20.000,00	da venticinque a trentasei																																				
da € 20.000,01		da trentasette a settantadue																																				

condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso. f) E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione). g) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. h) Per importi rilevanti, almeno pari a € 30.000,00 (trentamila/00), il Funzionario Responsabile può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta. 2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile. 3. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento. 4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustificano il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione. 5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. 6. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito di norma con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese". 7. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di	essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso. f) E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione). g) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. h) Per importi rilevanti, almeno pari a € 30.000,00 (trentamila/00), il Funzionario Responsabile può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta. 2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile. 3. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento. 4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustificano il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione. 5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. 6. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito di norma con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d.
---	---

rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi. 8. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.	"alla francese". 7. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi. 8. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.
ART. 36 - RIMBORSI 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. 2. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rimborso evidenzino un credito a favore del contribuente, il rimborso dello stesso potrà avvenire attraverso: a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile; b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da rimborsare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto delle tempistiche previste al comma 1; salva la facoltà di rimborsare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro. 3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.	ART. 36 - RIMBORSI 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. 2. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rimborso evidenzino un credito a favore del contribuente, il rimborso dello stesso potrà avvenire attraverso: a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile; b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da rimborsare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto delle tempistiche previste al comma 1; salva la facoltà di rimborsare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro. 3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
ART. 37 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta. 2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo TARI, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si	ART. 37 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta. 2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo TARI, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si

applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.	applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
ART. 38 - CONTENZIOSO 1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. 2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme. 4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.	ART. 38 - CONTENZIOSO 1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. 2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme. 4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.
	ART. 39 - IL TRATTAMENTO DEI DATI - PRIVACY 1. Il trattamento di dati/informazioni relativi ai contribuenti è un processo indispensabile per l'accertamento e la riscossione della tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche. 2. Il trattamento dei dati, viene effettuato dal funzionario responsabile del tributo e/o dai soggetti da questi incaricati nel rispetto della normativa vigente, in particolare ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 3. Il Comune provvede ad inviare al funzionario responsabile del tributo le banche dati necessarie alla corretta applicazione del tributo.
ART. 40 - ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 2018. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 704, della Legge n. 147/2013 e smi, è abrogato l'articolo 14 (Tares) del D.L. 6 dicembre n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento. Le modifiche al presente regolamento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione o comunque	ART. 40 - ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 2018. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 704, della Legge n. 147/2013 e smi, è abrogato l'articolo 14 (Tares) del D.L. 6 dicembre n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento. Le modifiche al presente regolamento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione o comunque

da un diverso termine previsto da specifiche norme statali, hanno effetto con decorrenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento e acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, qualora detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui il regolamento si riferisce.	da un diverso termine previsto da specifiche norme statali, hanno effetto con decorrenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento e acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, qualora detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui il regolamento si riferisce. 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili. 3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di tariffa sui rifiuti. I richiami e le citazioni di norme e contenuti nel presente Regolamento si devono intendere, pertanto, riferiti al testo vigente delle norme stesse.
---	---